LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE CIVILE FERIALE

in persona dei magistrati:

dott.ssa Maria Teresa Onorato	Presidente rel.
dott.ssa Maria Luisa Arienzo	Consigliere
dott.ssa Mariacristina Carpinelli	Consigliere

riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza celebrata in data 6 agosto 2025 nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. e della riserva

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile, in grado d'appello, n.r.g. 2609-1/2025 (udienza per il merito fissata per il giorno 21 novembre 2025)

promossa da:

Parte_1 (già *Pt_2* *Parte_3*, c.f. *P.IVA_1*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in forza del mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio dall'Avvocato [redacted] (c.f. *CodiceFiscale_1*) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato [redacted] in Napoli, [redacted] indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale *Email_1*

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 c.f. *CodiceFiscale_2*; *Parte_4*, c.f. *[...]* *C.F._3* *Parte_5* c.f. *CodiceFiscale_4*; *Parte_6* c.f. *CodiceFiscale_5*; *Controparte_2* c.f. *CodiceFiscale_6*, in proprio e nella qualità di eredi di *Persona_1*, [redacted] il [redacted] e [redacted] *Parte_3* [redacted] rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avvocato [redacted] c.f. *C.F._7* *[...]*, presso il cui studio in [redacted] (BN) al [redacted] elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata *Email_2*

APPELLATI

La Corte,

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

letta la richiesta formulata dalla *Parte_7* ai sensi dell'art. 283 c.p.c. contenuta nella citazione in appello e reiterata con l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 351 c.p.c. riguardante l'ordinanza n. 561/2025 pubblicata e notificata in data 8 maggio 2025 con cui il Tribunale di Benevento, accertata e dichiarata la sua responsabilità nella causazione del [redacted] *Persona_1* [redacted] l'ha condannata al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di *Controparte_1* per l'importo di € 283.020,00; nei confronti di *Parte_4* per l'importo di € 317.943,81; nei confronti di *Parte_5* per l'importo di € 317.943,81; nei confronti di *Parte_6* per l'importo di € 323.650,27; nei confronti di *Controparte_2* per l'importo di € 323.650,27, oltre alle spese del giudizio liquidate in € 10.860,00 per compensi e € 545,00 per esborsi con relativi accessori e costi di consulenza;

osservato che la prefata decisione ha accolto la domanda risarcitoria proposta dagli eredi (moglie e figli) del *Parte_4* [redacted] ad esofagectomia con trasposizione gastrica in torace per via combinata laparoscopica - toracotomica a seguito della diagnosi di "*carcinoma poco differenziato con focali aspetti infiltrativi*", ascrivendo l'evento morte al grave processo settico broncopolmonare, verosimilmente da *Klebsiella pneumoniae* contratta, secondo le condivise considerazioni del proprio ausiliare tecnico, in ambito ospedaliero;

preso atto che insorgendo contro la prefata statuizione la difesa dell' *Pt_1* officiata con una procura dubitata nella sua validità ma *prima facie* esistente, ha innanzi tutto allegato a conforto dei suoi assunti un parere *pro veritate,* vivamente contestato dagli appellati sia per la tempestività del suo ingresso nel giudizio, sia nel merito delle deduzioni ivi contenute;

rimessa la valutazione di tale parere, cui gli appellati stessi hanno ascritto la natura di perizia di parte, al merito, non potendosene - allo stato e salve le migliori decisioni a rendere - dichiararsene l'inutilizzabilità, avendo la Cassazione in plurimi suoi arresti (da ultimo, 18 febbraio 2025 n. 4261) ritenuto l'esonero dal divieto dei *nova* in quanto mere difese;

ugualmente rimessa al merito l'istanza di rinnovare la consulenza d'Ufficio al fine di verificare se lo *shock* settico che ha costituito indiscutibilmente la causa prossima del decesso del *de cuius* possa essere o meno qualificabile come una complicanza chirurgica dell'intervento;

osservato nel resto che l'appellante ha dubitato della corretta liquidazione del danno, operato applicando le tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle che il Tribunale di

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Milano ha redatto dopo i noti arresti della Corte regolatrice sulla necessità del sistema a punti (la preferenza verso la tabella opzionata dall'appellante è stata indicata recentemente da Cassazione civile, III sez., 01.08.2025, n. 22183), e della percentuale (25%) di riduzione in ragione delle scadute condizioni del defunto *Parte_4* prospettando la necessità di riconsiderare quanto occorsogli in termini di perdita di *chance* di sopravvivenza;

lette le obiezioni avversarie sostenitrici, sia in ragione di un'addotta intempestività dell'appello (notificato il lunedì successivo al 30° giorno dalla notifica dell'ordinanza caduto di sabato) sia sull'inesistenza delle condizioni per pronunciare la sospensione del *dictum* giudiziale (operando a favore dell'appellante la garanzia assicurativa), sia sulla stessa ammissibilità e fondatezza dell'appello per la tardiva documentazione a suo corredo;

considerato che l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (dicitura ampia al punto da contenere l'attitudine all'esecuzione anche in mancanza di atti che la preannuncino nel concreto) è subordinato, in base alla formulazione normativa *ratione temporis* applicabile (*post* entrata in vigore dell'art. 3 comma 22° del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), alla sussistenza della "*manifesta fondatezza dell'impugnazione*" o del "*pregiudizio grave ed irreparabile che possa derivare dall'esecuzione*", anche se riferito al pagamento di somme di denaro;

preso atto che il nuovo testo della norma, in vigore per le impugnazioni successive al 1° marzo 2023, opera una netta scissione dei due presupposti che prima occorreva concorressero per accedere alla misura della sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, di talché all'attualità ne può bastare l'esistenza anche di uno soltanto quante volte esso sia particolarmente stringente;

ritenuto che la "*manifesta fondatezza dell'impugnazione*" indichi qualcosa di più significativo del *fumus boni juris*, per integrare il quale tradizionalmente si è optato per una valutazione complessiva di opportunità, pur sempre, però, all'esito del bilanciamento degli interessi coinvolti nel giudizio;

considerati i motivi dell'appello sopra sinteticamente riportati che implicano una valutazione dei fatti e della misura dei risarcimenti tali da consigliare che l'esecutività del titolo sia sospesa almeno in parte;

ritenute convergenti nella superiore conclusione anche le questioni prospettate per illustrare il *periculum* della possibile insolvenza degli *accipientes* in caso di riforma della sentenza impugnata;

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

vista infatti l'allegazione dall'appellante del timore di nocumento patrimoniale per la condizione economica degli appellati quale emersa dalle indagini catastali da cui è risultata la disponibilità solo in capo alla *CP_1* di un immobile di 90 mq;

considerato, alla luce della superiore documentazione, che l'elevata misura del risarcimento possa essere oggetto di una sospensione parziale in modo che eventuale riforma anche solo nel *quantum* non esponga ad alcun rischio, senza però neanche sacrificare le aspettative del danneggiato nel tempo occorrente alla statuizione definitiva;

ritenuto cautelativamente opportuno ridurre i limiti del solo capo contenente la condanna risarcitoria in favore di *Controparte_1*, di *Parte_4* di *CP_2* *[...]* di *Parte_5* e di *Parte_6* ad € 150.000,00 in favore di ciascuno;

accolta perciò parzialmente e nei termini sopra indicati la domanda sospensiva

P.Q.M.

letti gli art. 283 e 351 c.p.c., sospende l'efficacia esecutiva del solo capo risarcitorio della sentenza impugnata limitatamente alla somma eccedente € 150.000,00 in favore di ciascun appellato.

Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente ordinanza ai procuratori delle parti.

Il Presidente rel.

dott.ssa Maria Teresa Onorato

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it